

DELIBERA N. 130/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GM
COMUNICAZIONE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “SPORT ITALIA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4.4 DEL
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 6 E COMMA 7
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONT. 02/21/DCA N°PROC. 2791/SM)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 giugno 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato anche *Testo Unico*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*



documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto CONT. 02/21/DCA/PROC. 2791/SM del 26 gennaio 2021, notificato in pari data, l'Autorità ha accertato e contestato alla società GM Comunicazione S.r.l. (C.F. 02834780591) con sede legale in Via delle arti, n. 171, 00054 Fiumicino, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Sport Italia*” la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche, per la messa in onda in data 5 dicembre 2020 dalle ore 18:56:36 alle ore 18:57:05 circa dello spot della bevanda “DISARONNO” classificata superalcolica per la sua gradazione superiore a 21% di alcol in volume.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha rappresentato la propria posizione nelle memorie difensive acquisite al prot. 0095060 del 23 febbraio 2021 e nel corso della audizione tenutasi in data 10 marzo 2021 per via telematica, stante la dichiarazione dello stato di emergenza legato alla diffusione del virus Covid 19.

La società dichiara che la programmazione dello spot era prevista dopo le ore 19.00, ma che un errore umano ha portato a un anticipo di circa due minuti dell'inizio della fascia con conseguente messa in onda dello spot in fascia oraria protetta. La parte sostiene che, a causa della fine anticipata di una trasmissione evento *live*, lo spot è slittato in fascia oraria protetta in quanto la persona addetta al controllo non è stata pronta a spostarlo nella fascia oraria dopo le ore 19. Per via di questo errore umano, sottolinea la parte, lo spot è peraltro andato in onda in una fascia *audience* di minor ascolto e, quindi, di minor valore rispetto a quella 19:00-21:00, con conseguente danno all'emittente. La società precisa che il caricamento della pubblicità sul palinsesto viene effettuato manualmente e che il personale in servizio al momento della messa in onda dello spot non era tecnicamente esperto, in quanto sopprimeva a una situazione di emergenza causata da periodi di quarantena fiduciaria in cui erano stati posti alcuni dipendenti. La parte sostiene che la società è provata da una situazione economica particolarmente critica, a seguito della generale cancellazione di eventi sportivi, che l'ha costretta a mettere gran parte del personale in FIS (fondo di integrazione salariale) con conseguente perdita di fatturato.

Ribadisce, infine, di aver predisposto in questi mesi un piano di comunicazione (pubblicità progresso) con campagne sociali e afferma di essere impegnata a promuovere campagne contro l'abuso di sostanze alcoliche.

Per tutte le ragioni esposte e tenuto conto dell'involontarietà dell'errore chiede che il procedimento venga archiviato.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della registrazione versata in atti, le giustificazioni presentate dalla società non si ritengono accoglibili per le seguenti motivazioni.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine a un presunto "errore umano" involontario e, quindi, scusabile, causa dell'avvenuta infrazione, si fa presente che lo stesso non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla messa in onda di spot di superalcolico in fascia oraria protetta, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

Un presunto errore umano non può costituire causa esimente dall'obbligo del rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombenso, comunque, sul soggetto autorizzato all'attività di radiodiffusione la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro legislativo e regolamentare vigente, che, nel caso di specie, comporta il rispetto del divieto di messa in onda in fascia oraria protetta di pubblicità di bevande superalcoliche.

In particolare, non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole/scusabile sulla liceità della condotta posta in essere, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto dalla documentazione in atti non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta – caso fortuito e forza maggiore – (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

Si ritiene, quindi, che non ricorra nella fattispecie in esame un'ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi a osservare le disposizioni normative di cui all'articolo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligato, derivante, ad esempio, da un impedimento sorto nella sfera interna della sua economia individuale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del fornitore stesso dall'osservanza delle norme in esame.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, le Imprese televisive evitano, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, la pubblicità in favore di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;
- ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;
- ai sensi dell'art. 34, comma 7, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6 del medesimo art. 34, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva;

RITENUTO che la menzionata condotta tenuta dalla società GM Comunicazione S.r.l. (C.F. 02834780591) con sede legale in Via delle arti, n. 171, 00054 Fiumicino, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Sport Italia*" integri la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche, per aver trasmesso in data 5 dicembre 2020 dalle ore 18:56:36 alle ore 18:57:05 circa (fascia oraria protetta) lo spot della bevanda "DISARONNO" classificata superalcolica per la sua gradazione superiore a 21% di alcol in volume;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a due volte il minimo edittale pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione è da ritenersi di elevata entità se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minorenne in ascolto, alla luce della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di

superalcolico in fascia oraria protetta. Va purtuttavia considerato che è stato rilevato un isolato e limitato nel tempo episodio di violazione della disposizione contestata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto di tutte le dichiarazioni dell'emittente, con particolare riferimento alla predisposizione di un piano di comunicazione (pubblicità progresso) e alla promozione di campagne contro l'abuso di sostanze alcoliche, la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa il 5 dicembre 2020.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente. Si precisa altresì che la società, in qualità di fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Sport Italia*", risulta già aver commesso altra violazione negli ultimi mesi, oggetto di ordinanza-ingiunzione con delibera n.61/21/CSP del 18 marzo 2021.

C. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "*Telemaco*" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2019, da cui risultano un bilancio in utile e un fatturato pari a euro 5.935.810 (voce A1 del Conto Economico).

RITENUTO che, in relazione alla messa in onda in data 5 dicembre 2020 dalle ore 18:56:36 alle ore 18:57:05 circa (fascia oraria protetta) dello spot della bevanda "DISARONNO" classificata superalcolica per la sua gradazione superiore a 21% di alcol in volume, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società GM Comunicazione S.r.l. (C.F. 02834780591) con sede legale in Via delle arti, n. 171, 00054 Fiumicino, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Sport Italia*", di pagare la sanzione di amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 4.4 del Codice di

autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 130/21/CSP"* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"Delibera n. 130/21/CSP"*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 10 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba